



COMUNE DI RIFREDDO

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

Oggetto

TARIFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLE RATE.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di agosto alle ore 19:00, negli IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI siti in RIFREDDO – Via della Palestra n. 01, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Cesare Cavallo	SINDACO	Presente
Elia Giordanino	Vice sindaco	Presente
Maria Carla PONSI	Consigliere	Presente
Valentina Cesano	Consigliere	Presente
Giulia Perotto	Consigliere	Presente
Pietro MUSTAZZU	Consigliere	Presente
Cristina ROLANDO	Consigliere	Presente
Walter MARTINO	Consigliere	Presente
Onorato Martino	Consigliere	Assente
Giovanni Paseri	Consigliere	Assente
Manuela Ana Allemano Liambo	Consigliere	Assente

Presenti 8 Assenti 3

Partecipa alla riunione ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 97, comma 4, lettera a) il Segretario Comunale Sig. Il Segretario Comunale Para Dott.ssa Monica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Cavallo Cesare assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

oggetto: TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLE RATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 – comma 527, della Legge n. 205/2017 ha attribuiti all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- le deliberazioni ARERA n.rr. 443 e 444 del 31/10/2019 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare all'anno 2020 e con le quali sono state fornite nuove disposizioni in merito alla redazione e alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- in particolare con la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF l'autorità adotta il MTR (metodo tariffario rifiuti) per gli anni 2018/2021;

La deliberazione 443 introduce un cambiamento sostanziale rispetto alla normativa precedente: se in precedenza i costi da inserire nel PEF erano quelli da fattura anno precedente o previsionali per l'anno per cui si andava a costruire il PEF, la deliberazione 443 scardina questa modalità in quanto i costi da inserire nel PEF devono provenire da fonti contabili certe ed obbligatorie, dunque dal bilancio consuntivo.

A titolo esemplificativo, per il PEF 2021, i costi da considerare sono quelli da bilancio consuntivo dell'anno 2019.

Oltre alla deliberazione 443 del 2019 troviamo numerosi riferimenti normativi che per completezza riportiamo di seguito:

- **Legge 147/2013** art. 1 c. 639 e segg.: ha istituito la TARI per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ha definito:
 - i costi riconosciuti (c. 654): prevedendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (vengono esclusi i rifiuti speciali);
 - i termini di approvazione delle tariffe (c. 683): entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno (come da D. Lgs. 267/00).
- **deliberazione n. 57** del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- **deliberazione n.158** del 05/05/2020 riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria;
- **determinazione n. 2** del 27/03/2020 contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- **la delibera n. 158** del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani

ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") che, trasformato in deliberazione, andrà a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2021 svolto sino ad oggi;

TENUTO conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTI, inoltre:

- l'art. 13 – comma 15 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;
- l'art. 13 – comma 15bis del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *"Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*;
- l'art. 13 – comma 15ter del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dai tributi per i servizi"*

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

- *l'art. 1 – comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;*

DATO ATTO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito;

RITENUTO DI confermare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 22 in data 28/09/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 29/12/2020 di approvazione del bilancio per il triennio 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti __, voti favorevoli: __, voti contrari n. __, astenuti n. __

(_____
__)

DELIBERA

1)-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2)-DI APPROVARE per l'anno 2021 le tariffe TARI come da allegati alla presente e di confermare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 28/09/2020, esecutiva nei termini di legge.

3)-DI FISSARE per l'anno 2021 la scadenza della prima rata il 16/10/2021 ed il versamento del saldo alla data del 16/12/2021, dando atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 dovrà essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2021 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano economico finanziario 2021 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2022.

4) DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e gli istituti di credito;

5) di dare applicazione a quanto previsto dalla delibera Arera 158/2020

6)-DI DARE incarico alla Giunta Comunale per la messa in atto delle attività necessarie per l'applicazione delle riduzioni Tari, come da provvedimenti emanati dal Governo e da ARERA, e per l'eventuale applicazione di riduzioni in esame all'Amministrazione Comunale.

7)-DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, con le modalità previste dalla Legge

Successivamente:

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti __, voti favorevoli: __, voti contrari n. __, astenuti n. __

(_____
__)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

** *** **

Sulla suestesa proposta di deliberazione, si **esprime parere favorevole**, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Cavallo Cesare

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Giordanino Elia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Para Dott.ssa Monica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.rifreddo.cn.it (art.32 Legge 69/2009) dal 13-08-2021 ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs 267/2000.

Rifreddo, li 13-08-2021

Reg. Pubbl. n. 196

Il Segretario Comunale

F.to Para Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

√ Il presente verbale è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rifreddo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 23-08-2021 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

Rifreddo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

Rifreddo, li 13-08-2021

IL RESPONSABILE